LA NUOVA RIFORMA DELLO SPÓRT

Dott. Enrico Maria Vidali

Dottore Commercialista e referente del Gruppo di studio (Sport e Fisco» dell'ODCEC di Torino



LA GESTIONE DELLE A.S.D.:

DALLO STATO ATTUALE ALLA RIFORMA DELLO SPORT

Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023





LA NUOVA RIFORMA DELLO SPORT

LA RIFORMA DELLO SPORT

La legge delega: L. 8.8.2019 n. 86 (G.U. 16.8.2019 n. 191) - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione. In vigore dal 31.8.2019





LA NUOVA RIFORMA DELLO SPORT

I DECRETI ATTUATIVI

- □ D.lgs. 28.2.2021 n. 36 Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Art. 5 legge delega). Modificato dal D.lgs. 5.10.2022 n. 163 (primo decreto correttivo)
- D.lgs. 28.2.2021 n. 37 Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (Art. 6 legge delega).
- □ D.lgs. 28.2.2021 n. 38 Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (Art. 7 legge delega).
- □ D.lgs. 28.2.2021 n. 39 Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (Art. 8 legge delega).
- D.lgs. 28.2.2021 n. 40 Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (Art. 9 legge delega).







LA FORMA GIURIDICA DEGLI ENTI SPORTIVI

Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;

c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3.7.2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10





GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Agli **enti del terzo settore** iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del D.lgs. 36/2021 **limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e**, relativamente alle disposizioni del Capo I, **solo in quanto compatibili** con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (C.T.S.), e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le ASD e SSD limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata. [art. 38, co. 1-ter]





IL CONTENUTO STATUTARIO

Gli enti sportivi dilettantistici si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere espressamente previsti:

- a) la sede legale.
- b) la denominazione;
- c) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- d) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- e) l'assenza di fini di lucro;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;





IL CONTENUTO STATUTARIO

- g) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- h) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- i) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Agli enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.), non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b).

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.





L'ASSENZA DELLA FINALITA' LUCRATIVA

Gli Enti sportivi dilettantistici destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Per le SSD è possibile una limitata distribuzione degli utili mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure mediante distribuzione di dividendi ai soci.

Per le SSD è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato.







LE ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Gli Enti sportivi dilettantistici possono esercitare **attività diverse** dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, a condizione che:

- □ l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano,
- ☐ abbiano carattere **secondario** e **strumentale** rispetto alle attività istituzionali.

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti per l'individuazione delle attività secondarie e strumentali.







IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Gli Enti sportivi dilettantistici sono riconosciuti, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport.







INCOMPATIBILITA'

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.







IL NUOVO DECRETO CORRETTIVO

Il D.lgs. 36/2021 dovrebbe entrare in vigore il 1.7.2023 modificato e integrato dal nuovo decreto correttivo in corso di elaborazione: difficilmente il decreto correttivo potrà essere promulgato primo del 1° luglio.

Il termine di adeguamento degli statuti dovrebbe essere fissato al 31 dicembre 2023.

Previsione in base alla quale il mancato rispetto per due esercizi successivi dei criteri di determinazione delle attività diverse potrà comportare la cancellazione d'ufficio dal RAS.

Le sedi degli enti sportivi dilettantistici in cui si svolgono le attività istituzionali saranno compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Viene introdotta un'agevolazione ai fini **IRAP** per i compensi dei co.co.co. nell'area del dilettantismo che fino all'importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.





ULTERIORI ELEMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI SPORTIVI

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 2.3.2023 N. 6361 IN MATERIA DI REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI

Prevalenza dell'attività istituzionale rispetto a quella commerciale [Sentenza 16.6.2021 n. 17026, l'esenzione prevista per le ASD dall'art. 149, co. 4, del TUIR non ha valenza assoluta ma solo relativa: la ASD che svolge prevalentemente attività commerciale da più di un periodo di imposta perde la qualifica di ente non commerciale]

Il possesso del requisito formale in termini di contenuto statutario, di cui all'art. 148, co. 8, del TUIR, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione delle agevolazioni fiscali. Le esenzioni fiscali non spetta in base al solo dato formale «dell'affiliazione al CONI», ma anche in base all'effettivo svolgimento dell'attività.











